

Il Segretario Comunale
Arena dr. Salvatore

LEGGE 07/08/1990, N. 241, ART. 12

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI E
SOGGETTI PRIVATI**

INDICE

CAPO I:	FINALITA'	pag. 3
CAPO II:	SOGGETTI AMMESSI	pag. 4
CAPO III:	SETTORI DI INTERVENTO	pag. 5
CAPO IV:	ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	pag. 6
CAPO V:	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO	pag. 7
CAPO VI:	SVILUPPO ECONOMICO	pag. 8
CAPO VII:	ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE	pag. 9
CAPO VIII:	TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI	pag. 11
CAPO IX:	DIFESA DEI DIRITTI UMANI	pag. 12
CAPO X:	INTERVENTI STRAORDINARI	pag. 13
CAPO XI:	CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE	pag. 14
CAPO XII:	PROCEDURE	pag. 16
CAPO XIII:	ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	pag. 18
CAPO XIV:	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 19

- CAPO I -

FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241, nonché dall'art. 56 dello Statuto comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 10 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ART. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

- CAPO II -

SOGGETTI AMMESSI

ART. 6

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute, di comitati, di gruppi e di soggetti privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. I contributi previsti dal presente regolamento possono essere assegnati anche ad enti, associazioni ed organizzazioni che usufruiscono di altri benefici.

4. Non sono consentite forme di contribuzione per le prestazioni lavorative o professionali rese dal personale volontario.

- CAPO III -

SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1. I Settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) difesa dei diritti umani;
- g) interventi straordinari.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 42, comma 2° lettera f del D. Lgs. 18.08.00, n. 267;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

- CAPO IV -

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 8

1. Premesso che a tutti deve essere consentito un pieno inserimento nel tessuto sociale senza distinzione di età, condizione, razza, nazionalità, sesso e religione, gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) alla prestazione di forme di assistenza (ticket) per la refezione di studenti del Comune che frequentano scuole medie, istituti professionali e superiori;
- d) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- e) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- f) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- g) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- h) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- g) all'analisi soggettiva ed oggettiva del mondo giovanile finalizzata alla prevenzione dei disagi sociali ed alla promozione di itinerari socio-culturali.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che potranno essere previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private, che senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali non sia possibile avvalersi delle Istituzioni ed Associazioni di cui alle lettere precedenti, seguendo le modalità ed i criteri determinati dal vigente regolamento in materia.

ART. 9

1. Nel bilancio annuale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale.

2. La Giunta Comunale, nella ripartizioni dei fondi stanziati, terrà conto di quanto segue:

- programma di attività;
- bilancio;
- regolarità finanziaria e statutaria;
- attività giovanile e/o per gli anziani
- continuità dell'attività nel territorio.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi II, XI e XII.

- CAPO V -

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 10

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi stanziati, terrà conto di quanto segue:

- programma di attività;
- bilancio;
- regolarità finanziaria e statutaria;
- attività giovanile e /o per gli anziani;
- continuità dell'attività nel territorio.

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi II, XI e XII.

ART. 11

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 10, è regolata mediante apposito atto adottato dal competente organo comunale. L'atto di concessione in uso deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

- CAPO VI -

SVILUPPO ECONOMICO

ART. 12

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune.

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali e/o una - tantum a favore delle associazioni Pro Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

3. La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi previsti, terrà conto di quanto segue:

- manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici locali;
- rilevanza comunale e sovracomunale dei soggetti richiedenti;
- utilità sociale delle iniziative;
- regolarità finanziaria e statutaria;
- bilancio;
- continuità dell'attività nel territorio.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi II, XI e XII.

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 13

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore di istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- b) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- c) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- d) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- e) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- f) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 14

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi, terrà conto di quanto segue:

- a) Scuole Materne:
 - numero alunni residenti nel Comune
 - bilancio
 - incidenza spesa relativa al personale
 - opere/interventi/spese di investimento
- b) Scuole dell'obbligo:
 - attività didattica
 - iniziative di qualificazione scolastica
 - esigenze di funzionamento
- c) Scuole Professionali e Medie Superiori:
 - attività didattica
 - iniziative di qualificazione scolastica
 - esigenze di funzionamento
 - servizi para-scolastici logistici
- d) Iniziative Culturali:
 - rilevanza comunale e sovracomunale del soggetto beneficiario
 - programma di attività
 - bilancio
 - regolarità finanziaria e statutaria
 - attività giovanile e/o per gli anziani
 - continuità dell'attività nel territorio.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai capi II, XI e XII.

4. Nel campo del diritto allo studio il Comune può intervenire per agevolare il compito educativo delle famiglie, per favorire il pieno adempimento degli obblighi scolastici e per rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari livelli dell'istruzione e della formazione professionale.

- CAPO VIII -

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 15

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;

c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. La Giunta Comunale, nella ripartizione dei fondi, terrà conto di quanto segue:

- programma di attività
- bilancio
- regolarità finanziaria e statutaria
- continuità dell'attività nel territorio.

3. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai capi II, XI e XII.

- CAPO IX -

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

ART. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo della solidarietà sono indirizzati verso la ricerca di azioni finalizzate alla difesa dei diritti umani.

2. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi associativi che curano la promozione dei diritti umani e delle minoranze, gli scambi socio-culturali, l'organizzazione di incontri multirazziali.

3. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi II, XI e XII.

INTERVENTI STRAORDINARI

ART. 17

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Per il sostegno di forme organizzate di volontariato, non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, operanti nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, l'intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

3. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui ai precedenti commi avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai capi II, XI e XII.

- CAPO XI -

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 18

1. **Le persone fisiche** che presentano istanza per ottenere interventi finanziari del Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi della vigente normativa in materia, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente a seguito della presentazione, da parte dell'interessato, della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore rispetto a quella preventivata, l'importo della sovvenzione concessa viene ridotto in proporzione.

ART. 19

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, gruppi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro **attività ordinaria annuale**, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla comunità locale e di cui al precedente art. 7, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale è stato usufruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo ed al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi comunali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei benefici artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e la valorizzazione.

3. I contributi saranno erogati in unica soluzione, di norma, entro l'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

ART. 20

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, gruppi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di **manifestazioni, iniziative**, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dall'Ente, di norma, in soluzione unica, a conclusione della manifestazione e su presentazione di un dettagliato rendiconto. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere copia dei documenti giustificativi della spesa sostenuta.

ART. 21

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 20, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 19.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati, associazioni, comitati, gruppi che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, l'acquisto di riconoscimenti o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 22

1. I soggetti che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. I soggetti che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità di cui al presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

- CAPO XII -

PROCEDURE

ART. 23

1. La Giunta Comunale stabilirà, con propria apposita deliberazione, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati potranno presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

ART. 24

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli messi a disposizione dagli uffici comunali.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 02.05.74, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18.11.81, n. 659, come successivamente modificate ed integrate. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 8 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

ART. 25

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le istanze che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano, secondo i criteri di cui al presente regolamento. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche, nonché integrazioni della documentazione presentata dai richiedenti.

ART. 26

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, i provvedimenti di impegno delle spese e relativa liquidazione.

- CAPO XIII -

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 27

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

ART. 28

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto all'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 29

1. L'albo è pubblicato per un mese all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Verrà disposto quanto necessario per assicurarne la massima facilità di accesso e pubblicità.

- CAPO XIV -

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30

1. Il presente regolamento entra in vigore, a' sensi di quanto previsto dall'art. 73 del vigente Statuto comunale, ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.